



## **Edizione di martedì 14 novembre 2023**

### **Procedure concorsuali e Diritto fallimentare**

**La soglia minima di cinquanta mila euro di debiti scaduti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata**

di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

### **Procedimenti di cognizione e ADR**

**L'inoppugnabilità della forza pienprobante della confessione giudiziale a mezzo di testimonianze e presunzioni di segno contrario: una discutibile applicazione di questo principio**

di **Massimo Montanari, Professore ordinario di Diritto processuale civile e di diritto fallimentare – Università degli Studi di Parma**

### **Esecuzione forzata**

**La Cassazione chiarisce le regole del subprocedimento incidentale per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato e della successiva opposizione agli atti esecutivi (artt. 549 e 617, comma 2, c.p.c.)**

di **Stefania Volonterio, Avvocato**

### **Responsabilità civile**

**La responsabilità del notaio rogante per mancato accertamento della capacità legale di contrarre delle parti**

di **Emanuela Ruffo, Avvocato**

### **Comunione – Condominio - Locazione**

**Decreto di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio ed impugnazione**

di **Saverio Luppino, Avvocato**

## **Diritto e procedimento di famiglia**

**Mantenimento alla figlia aumentato perché il padre eredita**  
di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

## **Diritto e reati societari**

**No alla messa in liquidazione della S.r.l. per perdite di bilancio durante il periodo di emergenza sanitaria**  
di **Virginie Lopes, Avvocato**

## **Procedure concorsuali e Diritto fallimentare**

**Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non sono ammesse domande nuove**  
di **Paolo Cagliari, Avvocato**

## **Diritto Bancario**

**Ammortamento alla francese e anatocismo: aspettando le Sezioni Unite**  
di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

## **Soft Skills**

**La comunicazione come leva attrattiva per i giovani talenti**  
di **Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude**

## Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

---

# ***La soglia minima di cinquanta mila euro di debiti scaduti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata***

di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Seminario di specializzazione

## **Sovraindebitamento e codice della crisi**

Scopri di più

Tribunale di Lucca, Sezione crisi d'impresa e dell'insolvenza, 11 ottobre 2023, Presidente Giuntoli

**Parole chiave:** Sovraindebitamento – Liquidazione controllata – Debiti scaduti

**Massima:** *“Nel caso in cui sia accertata l'esistenza di debiti scaduti per un importo superiore a 50.000 euro, sussiste – ai sensi dell'art. 268 del codice della crisi – uno dei requisiti oggettivi per l'apertura della procedura di liquidazione controllata sul patrimonio del debitore sovraindebitato”.*

### **Disposizioni applicate**

Art. 268 codice della crisi (liquidazione controllata)

### **CASO**

Un creditore presenta domanda di apertura della **procedura di liquidazione controllata** sul patrimonio del debitore. Il Tribunale di Lucca verifica la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura, fissati dall'art. 268 del codice della crisi. Dai documenti prodotti risulta che si è superata la soglia di 50.000 euro di debiti scaduti.

### **SOLUZIONE**

Dal momento che si è **superata la soglia di 50.000 euro di debiti scaduti**, e sussistono altresì gli altri presupposti fissati dalla legge, il Tribunale di Lucca dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del debitore.

### **QUESTIONI**

La liquidazione controllata del sovraindebitato è una delle diverse procedure previste dal codice della crisi. Vi può accedere il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento,

presentando un **ricorso al tribunale** competente. Il comma 2 dell'art. 268 del codice della crisi prevede che *“quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”*.

Nel caso in commento, il Tribunale di Lucca verifica in primo luogo la sussistenza dello stato di insolvenza. Essa emerge per il fatto che vi sono dei titoli, anche giudiziali, non opposti, contro il debitore. Inoltre vengono prodotti dei **verbali negativi di pignoramento**, indicativi dell'assenza di beni idonei a soddisfare i creditori. Infine viene raccolta l'informativa dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps, che certificano l'esistenza di consistenti debiti fiscali e contributivi.

La domanda di liquidazione controllata può essere presentata sia dal debitore che dal creditore. La pendenza di eventuali procedure esecutive individuali non vi osta. Del resto, la funzione della liquidazione controllata è proprio quella di realizzare la concorsualità di tutti i creditori. Il fatto che un creditore abbia già avviato azioni esecutive non impedisce che inizi una nuova procedura alla quale partecipano (o meglio: possono partecipare) tutti i creditori. Inoltre l'apertura della procedura di liquidazione determina il **blocco delle azioni esecutive individuali pendenti**. Questo risultato è raggiunto dal legislatore mediante il rinvio alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale. Più precisamente l'art. 270 comma 5 del codice della crisi dichiara applicabile alla liquidazione controllata l'art. 150 del codice della crisi. Secondo quest'ultima disposizione, *“dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ... può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*.

Presupposto dell'apertura della liquidazione controllata è che ci sia un significativo ammontare di debiti. Il comma 2 dell'art. 268 del codice della crisi stabilisce tale ammontare in 50.000 euro. Deve trattarsi di **debiti scaduti**, ossia di debiti rispetto ai quali il pagamento è immediatamente dovuto. Nella prassi, si tratta spesso di debiti scaduti anche da lungo tempo. Qual è la *ratio* della previsione legislativa di questa soglia minima di debiti? Il senso della disposizione è che se i debiti sono pochi non vale la pena avviare una procedura, comunque dotata di una certa complessità, come è quella di liquidazione controllata. Ne consegue che, non potendosi aprire una procedura concorsuale, ciascun creditore potrà recuperare il credito individualmente.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Lucca, il creditore che ha chiesto la liquidazione controllata vantava un credito di 16.783 euro. Si tratta di un importo che, di per sé, non giustifica l'apertura della procedura. Tuttavia, emerge nel corso dell'istruttoria che ci sono altri creditori per importi più elevati: **l'Agenzia delle entrate vanta un credito di 340.427 euro**, mentre l'Inps ha un credito di 18.055 euro. Complessivamente è superata la soglia dei 50.000 euro di debiti scaduti.

Nell'anno 2019 era stata presentata un'istanza di fallimento contro il medesimo debitore. La

domanda era stata però rigettata dal Tribunale di Lucca in quanto il debitore era un piccolo imprenditore, ossia non raggiungeva le soglie per la dichiarazione di fallimento. Rispetto al 2019, la situazione non è cambiata, salvo per l'aggravamento del debito fiscale. Si tratta dunque di **un'impresa minore**. L'impresa minore è definita nell'art. 2 comma 1 lett. d del codice della crisi: attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti (anche non scaduti) non superiori a 500.000 euro. Si tratta esattamente delle condizioni in cui si trova il debitore nel caso affrontato dal Tribunale di Lucca. Se l'impresa è minore, non può essere assoggettata a liquidazione giudiziale, che è la procedura che ha sostituito il fallimento con la riforma: così stabilisce l'art. 121 del codice della crisi. Trattandosi di impresa minore, rimane ferma la possibilità della liquidazione controllata, che è la procedura – simile alla liquidazione giudiziale, ma semplificata – che riguarda appunto le imprese minori.

In conclusione, il Tribunale di Lucca – verificati tutti i presupposti di legge (e, in particolare, lo stato di insolvenza e l'ammontare dei debiti scaduti oltre la soglia di 50.000 euro) – **dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata** e nomina il giudice delegato e il liquidatore per tutti i successivi adempimenti.

Seminario di specializzazione

**Sovraindebitamento e codice della crisi**

Scopri di più

## Procedimenti di cognizione e ADR

---

# ***L'inoppugnabilità della forza pienprobante della confessione giudiziale a mezzo di testimonianze e presunzioni di segno contrario: una discutibile applicazione di questo principio***

di Massimo Montanari, Professore ordinario di Diritto processuale civile e di diritto fallimentare – Università degli Studi di Parma

Master di specializzazione

## Diritto immobiliare e Real Estate

Scopri di più

Cass., Sez. II, ord., 9 ottobre 2023, n. 28255 Pres. Di Virgilio – Rel. Trapuzzano

**Prove civili – Confessione giudiziale – Efficacia di piena prova – Prova contraria a mezzo di testimonianze e presunzioni – Inammissibilità** (c.c. artt. 2730, 2734; c.p.c. art. 116)

[1] *In tema di valutazione della prova, a fronte della confessione giudiziale resa, non può essere data prevalenza a fatti contrari, e non meramente specificativi, come emergenti dalle deposizioni testimoniali ammesse su istanza della stessa parte confitente e dalla prova documentale indiretta.*

### CASO

[1] Nel giudizio di risoluzione di un contratto preliminare di vendita immobiliare, introdotto dal promissario acquirente per inadempimento della controparte, promittente alienante, rilievo decisivo aveva assunto la circostanza dell'esecuzione della clausola contrattuale che prevedeva il versamento, a titolo di acconto sul saldo finale, di una somma destinata ad Equitalia in vista dell'estinzione e cancellazione dell'ipoteca giudiziale accesa dall'istituto di riscossione sull'immobile promesso in vendita. Mentre, infatti, parte convenuta sosteneva di non aver ricevuto alcun versamento a quel titolo, così da potersi ritenere giustificato il suo rifiuto di presentarsi, alla data convenuta, davanti al notaio per la stipula del contratto definitivo; parte attrice affermava, al contrario, di aver provveduto all'emissione di un assegno circolare, d'importo corrispondente alla somma predetta, intestato ad Equitalia e di poi trasmesso all'agenzia immobiliare che aveva curato la stesura del preliminare, affinché questa lo consegnasse a mani del promittente alienante, il quale però, all'invito che l'agenzia depositaria gli aveva rivolto a quel fine, non aveva dato alcun riscontro.

Tanto il Tribunale di Lecce (Sez. distaccata di Nardò), adito in prima istanza, che la Corte d'appello del capoluogo salentino, investita del susseguente gravame, hanno riconosciuto la

fondatezza dell'esperita domanda di risoluzione, privilegiando in tal senso la deposizione testimoniale del titolare della suddetta agenzia, che aveva confermato di aver ricevuto l'assegno circolare intestato a Equitalia e di avere senza alcun esito invitato, con lettera debitamente prodotta in giudizio, il promittente alienante a recarsi in agenzia per ritirare l'assegno medesimo: elementi probatori che i giudici di merito hanno valutato come assorbenti rispetto alla dichiarazione confessoria di opposto tenore resa, in sede di interrogatorio formale, dalla stessa parte attrice, che in quell'occasione aveva affermato di nulla avere anticipato ai fini della liberazione dell'immobile posto in vendita dai pesi su di esso gravanti, giusta l'accordo intercorso tra le parti, e non risultante dal documento contrattuale, per cui, salva la somma di minore entità, e mai divenuta oggetto di dibattito giudiziale, erogata a titolo di caparra confirmatoria, l'intero saldo prezzo avrebbe dovuto essere versato all'atto della stipula del definitivo.

Risultata soccombente anche in seconde cure, parte convenuta ha allora proposto ricorso di legittimità, incardinato su un unico motivo, con il quale è stata denunciata la violazione della regola, posta dall'art. 2733, 2° co., c.c., dell'efficacia pienprobante della confessione giudiziale, quale insita, tale violazione, nel valore prevalente attribuito alle deposizioni del teste chiamato in giudizio da parte attrice rispetto alle dichiarazioni di segno contrario rese da quest'ultima all'atto dell'interrogatorio formale.

## SOLUZIONE

[1] La Cassazione ha pienamente recepito la doglianza sottoposta al suo esame.

Acclarato che, nell'ammissione di non aver versato alcuna somma ulteriore rispetto alla caparra confirmatoria, in forza dell'accordo che prevedeva il pagamento dell'intero saldo al momento della stipula del contratto definitivo, il promissario acquirente avrebbe reso un'autentica dichiarazione confessoria, stante la ravvisabilità di entrambi gli elementi, *oggettivo* – idoneità del fatto dichiarato a recare un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e un corrispondente vantaggio al destinatario della dichiarazione – e *soggettivo* – consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte -, che tipicamente connotano l'istituto regolato dagli artt. 2730 ss. c.c.: la Suprema Corte non ha dovuto far altro che richiamarsi al proprio e mai contestato insegnamento per cui, se la confessione, ai sensi del predetto art. 2733, 2° co., c.c., è destinata a fare piena prova contro colui che l'ha resa, ove vertente su diritti disponibili, l'autore della medesima non può essere ammesso a provare per testi fatti contrari a quanto confessato (in tal senso si veda – in aggiunta a Cass. 17 gennaio 2003, n. 607 [in motiv.]; Cass. 20 marzo 2001, n. 3975; Cass. 29 novembre 1973, n. 3293, tutte richiamate nel testo del provvedimento in rassegna – Cass. 7 maggio 1979, n. 2592). Principio ulteriormente specificato, nell'occasione, nei termini della prevalenza della confessione rispetto alle contrarie risultanze di una prova documentale, ove questa non abbia direttamente ad oggetto il *factum probandum*, bensì una mera circostanza secondaria e idonea a generare, rispetto a quello, una mera inferenza presuntiva: come era a dirsi, nella fattispecie, dell'invito, formalizzato in una lettera che era stata, come detto, prodotta in giudizio, rivolto al promittente venditore affinché provvedesse al

ritiro dell'assegno intestato a Equitalia, rispetto al fatto che quell'assegno fosse stato effettivamente emesso dal promissario acquirente e posto successivamente a disposizione della controparte (per un esplicito riferimento all'incapacità della prova per presunzioni a sovvertire le risultanze della confessione, v. ancora Cass. 17 gennaio 2003, n. 607, in motiv.).

## QUESTIONI

1] La massima, ribadita dall'ordinanza in commento, che nel conflitto tra le divergenti risultanze della confessione, da un lato, e della prova *per testes* o *per praesumptiones*, dall'altro, vuole senz'altro accordata alle prime la prevalenza, è obiettivamente inoppugnabile e, nelle più generali enunciazioni della dottrina per cui la confessione preclude il ricorso o non può essere contrastata a/da altri mezzi di prova (v., ad es., Andrioli, voce *Confessione [Diritto processuale civile]*, in *Noviss. Dig. it.*, IV, Torino, 1959, 13; Liebman, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, 8<sup>a</sup> ed., a cura di V. Colesanti ed E. Merlin, Milano, 2012, 365 s.; Luiso, *Diritto processuale civile*, 11<sup>a</sup> ed., II, Milano, 2020, 142), può dirsi aver sempre riscosso il consenso anche di quel distinto formante del sistema.

Lecito è però dubitare che essa dovesse trovare qui applicazione e, dunque, che la Corte l'abbia effettivamente mobilitata a proposito. Nel rispondere all'interrogatorio formale ammesso nei suoi confronti, parte attrice ha sì ammesso di non aver effettuato erogazioni ulteriori, una volta versata la somma dovuta a titolo di caparra confirmatoria, ma ha, al contempo, precisato, come più volte osservato nelle battute precedenti di questo commento, che ciò era avvenuto sulla base dell'intesa, maturata tra le parti, per cui, versata la caparra, la somma corrispondente all'intero prezzo residuo sarebbe stata largita al momento del rogito notarile. Essa parte ha, dunque, effettivamente riconosciuto di non aver dato esecuzione alla clausola del contratto preliminare che prevedeva un acconto da destinare a Equitalia al fine di consentire la cancellazione dell'ipoteca che quest'ultima aveva acceso sull'immobile alienando; ma ha aggiunto che così sarebbe stato in virtù di una pattuizione contraria al contenuto del preliminare, alla cui stregua quell'esecuzione non era dovuta. Per dirla altrimenti: ha riconosciuto di aver tenuto un comportamento contrario a quello previsto dal preliminare di vendita; ma ha dato conto, altresì, di una circostanza ulteriore, per effetto della quale detto comportamento non suonava ad inadempimento del preliminare medesimo.

Quella venutasi a concretare nella vicenda in esame è stata, dunque, una tipica figura, per riprendere la classica terminologia chiovendiana, di confessione *qualificata*, dove, cioè, le aggiunte del confitente valgono a modificare il significato giuridico, ossia, appunto, la qualificazione, del fatto confessato (Chiovenda, *Principii di diritto processuale civile*, rist. della 3<sup>a</sup> ed. del 1923, Napoli, 1965, 795; nella moderna letteratura, Andrioli, *op. cit.*, 20; Balena, *Istituzioni di diritto processuale civile*, 5<sup>a</sup> ed., II, Bari, 2019, 141): fattispecie richiamata dall'art. 2734 c.c., allorché è fatto riferimento all'ipotesi in cui, «alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato»; e il cui valore probatorio, in base al tradizionale principio dell'inscindibilità delle dichiarazioni confessorie (per ogni altro, Furno, voce *Confessione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, p. 906 ss.), è fatto dipendere dalla "reazione" di controparte, nel senso, ancora a



mente dell'art. 2734 c.c., che «le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte», mentre, «in caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni».

E' della disciplina racchiusa in detto art. 2734 c.c. che i giudici coinvolti nella vicenda avrebbero dovuto fare applicazione. E ciò, in vista di una decisione che scaturisse da una valutazione delle dichiarazioni rese da parte attrice in sede di interrogatorio formale condotta *integralmente* secondo i canoni del *prudente apprezzamento*, visto che la circostanza aggiunta del patto, non consacrato *per tabulas*, che avrebbe dispensato la stessa parte dall'obbligo di acconti ulteriori rispetto alla caparra confirmatoria, era stata sicuramente oggetto di contestazione da parte del convenuto promittente venditore.

Così, però, non è stato né potrà essere in sede di giudizio di rinvio dopo la cassazione, stante l'obbligo del relativo giudice di dare ivi attuazione al principio di diritto coniato dalla Suprema Corte (cfr. Gambineri, *Giudicato di rinvio e preclusione di questioni*, Milano, 2008, spec. 233 ss.). Fermo restando, beninteso, che dalla degradazione al rango di prova liberamente valutabile delle dichiarazioni confessorie dell'attore promissario acquirente non sarebbe necessariamente scaturito un risultato diverso da quello, presumibilmente favorevole al suo avversario, che dovrebbe aversi in virtù dell'applicazione alla fattispecie del principio di prevalenza della confessione sulle prove testimoniali e presuntive di opposto tenore del caso presenti sulla scena: tanto più ove si ritenga che, una volta fatta segno di contestazione, la parte *pro se* della dichiarazione confessoria non possa esplicare alcun effetto probatorio a vantaggio del confitente, costretto, come tale, a darne la dimostrazione con altri mezzi (cfr. Balena, *op. cit.*, 142), vale a dire, per trascorrere al caso qui esaminato, con il mezzo della prova documentale, considerati i limiti posti dagli artt. 2722 e 2723 c.c. alla prova testimoniale e per presunzioni dei patti contrari al contenuto di un determinato documento, come era, nella fattispecie, per l'accordo, addotto dal promissario acquirente, che nessun versamento in acconto fosse dovuto dopo quello effettuato a titolo di caparra confirmatoria.

Master di specializzazione

**Diritto immobiliare e Real Estate**

Scopri di più

## Esecuzione forzata

---

# ***La Cassazione chiarisce le regole del subprocedimento incidentale per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato e della successiva opposizione agli atti esecutivi (artt. 549 e 617, comma 2, c.p.c.)***

di **Stefania Volonterio, Avvocato**

Master di specializzazione

**Riforma dello sport per legali**

Scopri di più

Cassazione civile, Sez. III, sent. 18 ottobre 2023, n. 28926, Pres. De Stefano, Est. Rossi

**Espropriazione presso terzi – contestazione della dichiarazione del terzo – opposizione agli atti esecutivi** (Cod. Proc. Civ. artt. 543, 548, 549, 617)

[I] *“L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, mediante sommario accertamento, risolve questioni relative all’esistenza della posizione debitoria del terzo va impugnata con ricorso diretto al giudice dell’esecuzione ai sensi del secondo comma dell’art. 617 del codice di rito, trattandosi di reazione avverso un atto del procedimento esecutivo”* (massima redazionale)

[II] *“Il subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo postula, in caso di contestazione della dichiarazione del terzo ad opera del creditore, la formulazione di una ‘istanza di parte (cioè a dire un atto di impulso necessariamente proveniente dalla parte interessata all’individuazione del credito staggito), nonché, in modo indefettibile, l’instaurazione del ‘contraddittorio tra le parti con il terzo’”* (massima redazionale)

[III] *“Nell’espropriazione forzata presso terzi, ..., il subprocedimento volto all’accertamento dell’obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un’istanza della parte interessata – nelle forme di cui all’art. 486 cod. proc. civ. – che deve contenere l’allegazione del petitum e della causa petendi propri della domanda giudiziale e, cioè, l’indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo e del titolo dell’obbligazione da accertare”* (massima redazionale)

## CASO

Una debitrice subisce l’esecuzione forzata, nelle forme di cui agli artt. 543 ss. c.p.c., presso un terzo che il creditore precedente asserisce essere *debitor debitoris* del residuo del prezzo di una cessione di azienda.

Il terzo pignorato rende però dichiarazione negativa e il creditore procedente, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, e alla quale il terzo pignorato non partecipa, contesta la dichiarazione, sostenendo la perdurante esistenza del debito del detto terzo nei confronti dell'esecutata e depositando all'uopo della documentazione probatoria.

Il Giudice dell'esecuzione, in esito all'udienza, *“atteso che il terzo non ha provato l'effettività del pagamento e quindi l'estinzione del credito”*, pronuncia ordinanza di assegnazione delle somme pignorate.

Il terzo pignorato, raggiunto dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione in uno con l'atto di precetto, dispiega allora opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti allorchè il creditore procedente ha contestato la sua dichiarazione e sostenendo l'avvenuta estinzione del proprio debito nei confronti del debitore esecutato in data anteriore a quella di notifica del pignoramento *de quo*.

In esito al giudizio di opposizione, qualificato siccome agli atti esecutivi – e al quale la Suprema Corte ha cura di precisare che hanno partecipato anche la debitrice esecutata e il creditore procedente -, l'ordinanza di assegnazione viene annullata.

Ricorre allora per cassazione il creditore procedente, formulando una serie di motivi.

## **SOLUZIONE**

La creditrice procedente lamenta innanzitutto, in via principale, che la terza pignorata avrebbe dovuto proporre opposizione *“con atto di citazione da notificarsi nei venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto”* e non, come invece fatto, *“con ricorso diretto al giudice dell'esecuzione e poi notificato alla opposta elasso il menzionato termine”*, e lamenta altresì, in via subordinata, l'inosservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c. che, sempre nella tesi della ricorrente, doveva considerarsi *“decorrente dalla udienza in cui era stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione”*.

La Suprema Corte respinge le doglianze richiamando, prima di tutto, il chiaro disposto dell'art. 549 c.p.c., che esplicitamente indica l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. come rimedio all'ordinanza di assegnazione in esito al pignoramento presso terzi, precisando che *“questa Corte, in forza di plurimi indici di esegesi sistematica, ha ritenuto che l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, mediante sommario accertamento, risolve questioni relative all'esistenza della posizione debitoria del terzo va impugnata con ricorso diretto al giudice dell'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 617 del codice di rito, trattandosi di reazione avverso un atto del procedimento esecutivo”*.

Posta, quindi, la correttezza del *“modus ingrediendi dell'opposizione in oggetto”*, la Suprema Corte ne accerta anche la tempestività. Muovendo, infatti, dal considerare che il terzo pignorato, *“almeno fino a quando non venga debitamente edotto del promovimento nei suoi riguardi dell'incidente di accertamento”*, è da considerarsi solo un *“ausiliario di giustizia”* che, in

quanto tale, non ha alcun obbligo di partecipare all'udienza fissata nell'atto di pignoramento – non essendovi in esso, peraltro, alcuna *“citazione del terzo a comparire ma unicamente invito allo stesso a rendere dichiarazione di quantità”* -, la Cassazione statuisce che il termine per l'opposizione non può farsi automaticamente decorrere dalla data dell'udienza di comparizione, occorrendo invece *“far riferimento all'epoca di acquisizione della conoscenza (legale o di fatto) del provvedimento reso nel corso di quella o in esito ad essa (conoscenza la quale potrebbe in ipotesi coincidere con l'udienza, qualora, occasionalmente, il terzo pignorato fosse comparso in essa)”*.

Pertanto, nel caso esaminato, la Corte rigetta la doglianza, avendo accertato che l'opposizione, nelle corrette forme, è stata tempestivamente incardinata dal terzo pignorato nei venti giorni successivi al ricevimento della notifica dell'ordinanza di assegnazione, primo momento nel quale di tale provvedimento esso terzo si può dire abbia avuto formale conoscenza.

La creditrice procedente lamenta poi l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice l'opposizione allorchè, pur di fronte alla domanda dell'opponente volta ad accertare la nullità dell'ordinanza di assegnazione perchè *“pronunciata in violazione della procedura di cui all'art. 548 e 549 cod. proc. civ., avendo il G.E. provveduto sulle contestazioni del creditore senza instaurare il contraddittorio con il terzo”*, avrebbe invece fondato l'accoglimento della detta opposizione su una questione mai eccepita, e cioè la mancata formulazione da parte del creditore procedente dell'apposita istanza chiesta dall'art. 549 c.p.c. per dare corso all'accertamento sulla contestata dichiarazione del terzo.

La Corte rileva che, in effetti, il giudice dell'opposizione è incorso nell'“error in procedendo lamentato dalla ricorrente: la illegittimità dell'ordinanza di accertamento era stata dedotta dalla opponente per inosservanza del contraddittorio, non già per assenza dell'atto di impulso costituito dall'istanza di parte”, ma ritiene che tale error non possa determinare la cassazione della sentenza impugnata, bensì la sua conferma con correzione di motivazione.

Vi è, infatti, prosegue la Corte, che l'ordinanza che fu a suo tempo oggetto di impugnazione *“è stata infatti pronunciata in palese trasgressione del principio del contraddittorio”*, poiché è tanto vero che il *“subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo postula, in caso di contestazione della dichiarazione del terzo ad opera del creditore, la formulazione di una ‘istanza di parte’”*, ma è altrettanto vero che detta contestazione richiede anche *“in modo indefettibile, l'instaurazione del ‘contraddittorio tra le parti con il terzo’”*.

Tale contraddittorio, aggiunge la Corte, può poi essere instaurato anche *“senza paradigmi sacramentali di vocatio in ius”*, essendo idonea una qualsiasi modalità che sia idonea al raggiungimento dello scopo, ma la sua instaurazione è necessaria, ed essendo platealmente mancata nel caso di specie, essa determina l'illegittimità del conseguente provvedimento di accertamento.

Infine, per quanto qui rileva, la ricorrente lamenta che il giudice dell'opposizione avrebbe comunque errato nel non considerare formulata da parte del creditore procedente la già sopra

citata istanza ex art. 549 c.p.c. volta all'accertamento sulla dichiarazione del terzo contestata, sostenendo detta ricorrente che *“la richiesta di assegnazione formulata dopo la contestazione equivale alla richiesta di ordinare al terzo di pagare un certo importo al creditore e quindi, come ogni richiesta di condanna, implica una richiesta di accertamento”* e che, in ogni caso, il subprocedimento che si apre a fronte della contestazione è deformalizzato anche rispetto all'atto che vi dà impulso e il giudice dell'opposizione non avrebbe potuto limitarsi a dichiarare improcedibile l'esecuzione, ma avrebbe dovuto *“decidere su tutte le questioni, cioè a dire sulla esistenza ed entità del debito del terzo”*.

Sul punto, la Corte, rigettando l'articolato motivo, si limita a richiamare, da un lato, principi consolidati in base ai quali *“nell'espropriazione forzata presso terzi, ..., il subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un'istanza della parte interessata – nelle forme di cui all'art. 486 cod. proc. civ. – che deve contenere l'allegazione del petitum e della causa petendi propri della domanda giudiziale e, cioè, l'indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo e del titolo dell'obbligazione da accertare”*, così respingendo la tesi della ricorrente circa l'estrema deformalizzazione che la stessa vorrebbe sostenere; dall'altro lato, la Corte richiama i principi, pure consolidati, in base ai quali l'opposizione ex art. 617 c.p.c. dà vita ad un giudizio rescindente ma non anche rescissorio, non potendo il giudice dell'opposizione pronunciare un provvedimento che faccia luogo di quello annullato, confutando così l'altra tesi della ricorrente che vorrebbe il giudice dell'opposizione investito di poteri e doveri che la legge non gli attribuisce.

## QUESTIONI

La Suprema Corte coglie l'occasione per ribadire numerosi principi che regolano, anche *expressis verbis*, la procedura di cui parla l'art. 549 c.p.c. allorchè la dichiarazione resa dal terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. venga contestata dal creditore procedente oppure manchi.

Tale norma, peraltro passata al vaglio della Corte Costituzionale proprio su alcuni dei principali temi trattati nella sentenza in commento (Corte Cost. 172/2019), è infatti chiara nel prevedere che, nel caso in cui la dichiarazione di quantità resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. venga contestata dal creditore procedente oppure non venga resa e, in questi casi, si determini l'impossibilità di determinare con esattezza quale sia il “credito” o “i beni” del debitore presso il terzo, si debba allora dare corso ad un procedimento di accertamento, ma solo se vi è *“istanza di parte”*, *“nel contraddittorio delle parti e con il terzo”* e con provvedimento finale che *“è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617”*.

E' evidente come, di fronte alla contestazione del creditore, si apra una parentesi subprocedimentale che ha alcune delle fondamentali caratteristiche del processo ordinario di cognizione, quali la necessità di instaurazione del contraddittorio e la necessità di una “domanda” di parte, sebbene si tratti senza dubbio di un accertamento che si instaura e procede in modo sommario e deformalizzato, caratteristiche che, anche secondo la Corte Costituzionale (sentenza 172/2019) rispondono *“ad una precisa scelta del legislatore: quella di fare, al riguardo, ricorso ad una istruttoria deformalizzata in vista dell'obiettivo, di rilievo*

*costituzionale, di assicurare, nel rispetto dei principi fondamentali che governano il processo, la celerità e con ciò la 'ragionevole durata' dello stesso".*

Ora, rimane innanzitutto indefettibile l'impulso di parte, sicchè, come nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la contestazione della dichiarazione del terzo, da sola, non è sufficiente ad integrare anche "l'istanza" chiesta dalla norma, che non può ritenersi implicitamente contenuta in detta contestazione.

L'istanza non necessita, però, di formule sacramentali, considerato che, nel silenzio della legge, si è affermato che *"ai fini dell'introduzione della fase incidentale, dunque, l'istanza ex art. 549 c.p.c. può certamente essere formulata con un atto formale (ad es., una memoria), ma può anche essere resa a verbale d'udienza"* (Cass. 13487/2023). Tuttavia, l'istanza necessita di un minimo contenuto di ammissibilità, dovendo essere *"debitamente circostanziata, sia in relazione al petitum, che alla causa petendi"* (così sempre Cass. 13487/2023): come anche rilevato dalla sopra citata pronuncia della Corte Costituzionale, infatti, l'istanza *de qua* è un atto di *"impulso che – proprio perché riferibile ad un procedimento deformalizzato di tipo non cognitivo – non ha le caratteristiche di una domanda giudiziale, ma deve comunque necessariamente avere le ragioni di un'istanza, in modo da garantire il diritto di difesa dei convenuti attraverso l'individuazione del rapporto assunto come esistente tra il debitore e il terzo, oltre che nel quantum dell'obbligo, almeno nel suo massimo"*.

Altro aspetto non obliterabile, come detto, è l'instaurazione di regolare contraddittorio tra il creditore contestante, il terzo pignorato e il debitore esecutato (*"nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato regolato dall'art. 549 c.p.c. il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti del debitore esecutato, il quale è litisconsorte necessario anche nell'eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta ai sensi della seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c., e nel successivo ricorso straordinario per cassazione"*, così Cass. 9267/2020). Anche qui, tuttavia, la legge non prevede particolari ritualità per instaurare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti che sono stati assenti all'udienza nella quale la contestazione è stata fatta: come pure chiarito dalla sentenza in commento, e in conseguenza di quanto detto sopra sulle non predefinite modalità di formulazione dell'istanza di cui all'art. 549 c.p.c., si potrà notificare al terzo e/o al debitore assenti il verbale contenente tale istanza o l'atto (memoria) nel quale l'istanza è stata compiutamente formulata. Vale, anche in questo caso, il principio del raggiungimento dello scopo.

*Per quanto concerne, poi, l'efficacia del provvedimento che accerta l'esistenza o l'inesistenza del credito contestato, la Cassazione è chiara: "nell'espropriazione forzata presso terzi, a seguito delle modifiche apportate dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132 e, da ultimo, dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, l'accertamento dell'obbligo del terzo si configura alla stregua di un subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla delibazione dell'effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell'esecuzione in corso, sicché l'ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia panprocessuale e inidonea (anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato"* (Cass. 23123/22).

*Ciò determina, da un lato, che venga esclusa l'esistenza di un rapporto di litispendenza tra il giudizio di opposizione eventualmente instaurato avverso il provvedimento che conclude l'accertamento ex art. 549 c.p.c. e il diverso giudizio eventualmente in corso per l'accertamento del rapporto di debito/credito tra il debitore esecutato e il terzo pignorato; dall'altro lato, come ben rilevato anche dalla Corte Costituzionale nella sopra citata pronuncia del 2019, ne consegue che "resta in facoltà del terzo pignorato anche il successivo esercizio di un'azione di ripetizione di indebito oggettivo".*

Infine, l'art. 549 c.p.c., come detto, è chiaro nell'indicare l'opposizione ex art. 617 c.p.c. come il rimedio al provvedimento che concluda l'accertamento compiuto sulla dichiarazione del terzo contestata, e la pronuncia in commento conferma quanto già noto: il relativo giudizio ha solo natura rescindente (*ex multis*, Cass. 9736/2017, Cass. 28131/2022), sicchè spetterà al giudice dell'esecuzione, il cui atto è stato annullato, riassumere il provvedimento in assenza di vizi.

Master di specializzazione

**Riforma dello sport per legali**

Scopri di più

## Responsabilità civile

---

# ***La responsabilità del notaio rogante per mancato accertamento della capacità legale di contrarre delle parti***

di **Emanuela Ruffo, Avvocato**

Seminario di specializzazione

## **Linee Guida per la redazione degli atti in materia di diritto di famiglia post riforma Cartabia**

Scopri di più

Cass. civ. Sez. Terza Sent., 13/09/2023, n. 26448, Pres. Scarano, Est. Valle

### **Atto stipulato da persona dichiarata fallita – Omesso accertamento di tale qualità da parte del notaio rogante – Responsabilità del notaio – Onere probatorio**

[1] *Il notaio, avendo l'obbligo di accertare la capacità legale di contrarre delle parti dell'atto rogando, è responsabile del danno patito dall'acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita al momento della stipula, a meno che non dimostri che nemmeno con l'uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto accertare l'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.*

### **Disposizioni applicate**

Art. 28, n. 1 l. not., artt. 54, 55 e 56 r.d.l. 10 settembre 1914, n. 1326, art. 1176 c.c.

### **CASO**

La controversia trae origine da un contratto di compravendita stipulato successivamente al fallimento del venditore.

Il curatore del fallimento ha agito in giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia della compravendita. I compratori si sono quindi costituiti in giudizio e hanno chiamato in causa il notaio rogante, prospettando un presunto difetto di diligenza del professionista in relazione all'omesso rilievo della sentenza dichiarativa di fallimento, pure trascritta.

Il Tribunale di primo grado ha dichiarato l'inefficacia della compravendita e ha rigettato la domanda di garanzia dei convenuti nei confronti del notaio, ritenendo che questi avesse fornito sufficienti elementi di prova idonei ad escludere la violazione del dovere di diligenza professionale.



Avverso tale decisione i compratori soccombenti hanno proposta impugnazione, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, nei confronti del solo notaio, in quanto con la curatela del fallimento erano addivenuti a transazione. La corte d'appello ha accolto l'impugnazione, ritenendo il notaio responsabile del danno patito dagli acquirenti.

Il notaio ha quindi proposto ricorso in Cassazione.

## SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha affermato che il notaio, avendo l'obbligo di accertare la capacità legale di contrarre delle parti dell'atto rogando, è responsabile del danno patito dall'acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita al momento della stipula, a meno che non dimostri che nemmeno con l'uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto accertare l'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.

## QUESTIONI

La sentenza in commento ha ad oggetto la **responsabilità del notaio rogante** per il danno patito da un contraente a causa delle mancate verifiche dello stesso sulla capacità legale delle parti dell'atto rogando.

L'**obbligo del notaio di accertare la capacità a disporre dell'alienante** deriva dal combinato disposto dell'art. 28, n. 1 della legge. not., con gli artt. 54, 55 e 56 del r.d.l. 10 settembre 1914, n. 1326, dal quale risulta che fra gli obblighi inerenti alla funzione notarile rientra anche quello di accertare la capacità legale a contrarre delle parti dell'atto rogando, ed è, pertanto, incontestabile che tale controllo debba riguardare anche l'eventuale qualità di fallito rivestita da una o più di tali parti.

Nel caso di specie, il professionista ha ritenuto di aver provato documentalmente di aver operato diligentemente depositando l'inesistenza di annotazioni a carico del nominativo del fallito sul motore di ricerca web in uso ai notai, ma che tuttavia il giudicante non aveva tenuto conto.

Secondo le argomentazioni del notaio ricorrente, infatti, il giudice di secondo grado avrebbe errato nel determinare il contenuto tipico delle prestazioni che il notaio è tenuto ad eseguire nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli, per aver ritenuto che l'accertamento della capacità del venditore debba essere effettuato attraverso l'esperimento delle cd. visure presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, anziché attraverso l'esame del registro dei falliti presso il tribunale.

La Corte di Cassazione tuttavia ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità del notaio rogante il quale avrebbe avuto l'obbligo, rientrante nel perimetro delle sue prestazioni professionali ordinariamente esigibili e dovute in base all'**art. 1176 cod. civ.**, di accertare se lo stesso alienante nella presente controversia fosse o meno capace di disporre validamente del

bene immobile alienato.

La Suprema Corte, confermando quanto già la sentenza impugnata aveva affermato, ha ritenuto che il notaio avrebbe potuto agevolmente, prima della stipula del rogito effettuare ricerche sulla capacità a disporre della parte e ciò anche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, ovvero quella del luogo ove è sito l'immobile oggetto di compravendita e quella del luogo di residenza del venditore, ove peraltro era stata trascritta la sentenza dichiarativa di fallimento.

Seminario di specializzazione

## Linee Guida per la redazione degli atti in materia di diritto di famiglia post riforma Cartabia

Scopri di più

## Comunione – Condominio - Locazione

---

# Decreto di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio ed impugnazione

di Saverio Luppino, Avvocato

Master di specializzazione

Locazioni immobiliari nella pratica e nel processo

Scopri di più

**Cassazione civile, sez. II, Ordinanza del 2.2.2023 n. 3198, Presidente F. Manna, Estensore A. Scarpa**

**Massima:** *“In tema di condominio negli edifici, è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte d’appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 cod. civ. e 64 disp. att. cod. civ., trattandosi di provvedimento che non ha carattere decisorio, giacché non preclude la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio di cognizione, del diritto su cui il provvedimento incide; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo”.*

### CASO

Tizio chiedeva la revoca di Caio amministratore del Condominio Alfa, vedendo tuttavia la propria istanza rigettata dal Tribunale di Varese.

L’attore soccombente, pertanto, decideva di impugnare presso la Corte d’Appello di Milano la pronuncia del giudice di prime cure, sostenendo come quest’ultimo avesse errato nel ritenere che fosse stato addebitato a Caio di non avere i titoli necessari per svolgere l’attività di amministratore; che i singoli comportamenti dell’amministratore non costituissero gravi irregolarità, il quale, invece, avrebbe sempre privilegiato gli interessi di alcuni condomini a discapito di Tizio e del Condominio in generale; omesso di valutare la mancata esecuzione da parte del convenuto una delibera relativamente al calcolo dei consumi di riscaldamento nonché non aver permesso la partecipazione di una condomina mal interpretando la normativa emergenziale.

La Corte d’Appello rigettava l’appello, sosteneva che non vi fosse nessun errore da parte del Tribunale in merito alle questioni presentate in sede di gravame e che proprio la lamentela

circa il mancato rispetto della delibera citata da Tizio fosse un argomento nuovo non sostenuto in primo grado e, pertanto, inammissibile.

Tizio proponeva quindi ricorso per Cassazione avverso la pronuncia di secondo grado sulla base di tre motivi.

## SOLUZIONE

La Corte rigettava il ricorso e condannava il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione nell'ammontare liquidato in dispositivo.

## QUESTIONI

Con la prima doglianza Tizio lamentava la violazione o falsa applicazione dell'art. 64 disp. att. c.c. poiché la Corte territoriale si sarebbe solamente limitata a ribadire ciò che era già stato rilevato in primo grado, non cogliendo il senso del reclamo proposto e, in generale, **il comportamento illegittimo** tenuto dall'amministratore, causa di revoca giudiziale.

Il secondo motivo verteva sulla violazione o falsa applicazione degli artt. 1129, comma 1, e 91 c.c., inerentemente alla liquidazione delle spese legali.

Con il terzo e ultimo motivo, il ricorrente asseriva la violazione e nullità della sentenza in relazione al D.M. 55/2014, poiché la Corte d'Appello avrebbe, oltre che confermato la liquidazione delle spese di lite pronunciata dal Tribunale di Varese, anche liquidato le spese del giudizio di gravame applicando impropriamente i valori previsti nel decreto in questione, in particolare nella tabella di liquidazione relativa ai giudizi contenziosi da trattarsi avanti la Corte d'Appello e non quella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione.

Il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio ha carattere **eccezionale e urgente**, ed è sostenuto dall'esigenza di assicurare una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, **contro determinate condotte dell'amministratore che possono arrecare pericolo**. Oltretutto, è attivabile anche da uno solo dei condomini, in quanto sostitutivo della volontà assembleare, il legittimato passivo è soltanto l'amministratore e non è ammesso alcun un intervento adesivo da parte del Condominio e/o di altri condomini<sup>[1]</sup>.

Nel giudizio di revoca dell'amministratore di condominio non è necessario il patrocinio di un difensore, ex art. 82, comma 3, c.p.c., trattandosi di un **procedimento camerale plurilaterale tipico**, che culmina con un **provvedimento privo di efficacia decisoria** e che non incide su situazioni sostanziali di diritti.

Pertanto, il condomino che agisca per la revoca dell'amministratore e che si difenda personalmente, non rivestendo le qualità di avvocato, potrà richiedere solamente il rimborso delle spese vive concretamente sopportate e non anche la liquidazione del compenso professionale, che spetta invece al difensore legalmente esercente<sup>[2]</sup>.

Il provvedimento che stabilisce la revoca dell'amministratore di condominio ha efficacia, ex art. 741 c.p.c., dalla data in cui spira il termine per proporre reclamo. Gli atti compiuti dall'amministratore in data anteriore a quella dell'inizio dell'efficacia del decreto non sono viziati di alcuna invalidità e continuano a produrre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei confronti del Condominio[3].

In tal senso, l'amministratore, nelle more del giudicato, continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza anche processuale, sul presupposto della presunzione di conformità alla volontà dei condomini e dell'interesse del Condominio alla continuità dell'amministrazione.

L'accertamento circa la legittimazione di tale amministratore è di competenza del giudice e non è soggetto ad eccezione di parte perché inerente alla regolare instaurazione del rapporto processuale[4].

Seguendo i precedenti orientamenti della Corte di legittimità, non può ammettersi ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., contro il decreto con il quale la Corte d'Appello provvede sul reclamo contro il decreto del Tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di un provvedimento di volontaria giurisdizione che non ha carattere decisorio e che non preclude la possibilità di apertura di un ordinario giudizio di cognizione.

Il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio, quindi, si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla Corte d'Appello e si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, non incidente su situazioni sostanziali di diritti[5].

In altre parole, la decisione nel merito del ricorso sulla domanda di revoca dell'amministratore non è ricorribile per Cassazione poiché privo dei caratteri di definitività e decisorietà.

Tuttavia, siccome previsto dall'art. 742 c.p.c., può essere revocato o modificato dalla stessa Corte territoriale per preesistenti vizi che indussero ad adottarlo, mentre resta attribuita al Tribunale, quale giudice di prime cure, la competenza a disporre la revisione sulla base di fatti sopravvenuti[6].

Risulta, invece, corretta l'applicazione del regolamento delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio, poiché il suddetto articolo, secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a sé dispone la condanna alle spese giudiziali, **si applica a qualsiasi provvedimento** che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo; relativamente alla fattispecie in esame si è pronunciata anche la Suprema Corte a Sezioni Unite 20957/04, confermativa dell'orientamento secondo il quale la ridetta norma (art. 91 cpc) trova applicazione anche ai procedimenti camerale.

Valga considerare che il decreto di revoca dell'amministratore di condominio, ai sensi degli artt. 1129 cc e 64 disp att cc, costituisce un provvedimento di volontaria giurisdizione, in quanto sostitutivo della volontà assembleare ed ispirato all'esigenza di assicurare una rapida ed efficace gestione dell'amministrazione condominiale in ipotesi tipiche di compromissione della stessa.

Per concludere, il divieto di rinominare l'amministratore revocato giudizialmente, previsto dall'art. 1129, comma 13, c.c., non è permanente, ma temporaneo, essendo limitato solo all'esercizio successivo a quello nel quale è stato rimosso.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il divieto di rinomina dell'amministratore revocato dal giudizialmente è temporaneo per cui non esclude definitivamente il diritto del medesimo a riacquisire il mandato, rilevando soltanto per la nomina assembleare successiva al decreto di revoca.

L'amministratore revocato potrà essere, quindi, rieletto dall'assemblea, ma occorrerà rispettare l'intervallo per almeno un esercizio finanziario.

[1] Cass. civ., Sent. n. 4696/2020

[2] Cass, civ., Ord. n. 15706/2017

[3] Cass. civ., Sent. n. 454/2017

[4] Cass. civ., Sent. n. 7699/2019

[5] Cass. civ., Sent. n. 15706/2017

[6] Cass. civ., Sent. n. 7623/2019

Master di specializzazione

**Locazioni immobiliari nella pratica e nel processo**

Scopri di più

## Diritto e procedimento di famiglia

---

# **Mantenimento alla figlia aumentato perché il padre eredita**

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Seminario di specializzazione

## Passaggio generazionale dell'impresa e il patrimonio familiare

Scopri di più

### [Cassazione civile sez. I, ordinanza del 03/11/2023 n.30643](#)

#### **Mantenimento figli – principio di proporzionalità**

(art. 337 ter comma 4 n. 4)

**Massima:** *“L’incremento del patrimonio di un genitore legittima una revisione dell’assegno di mantenimento per i figli che deve essere quantificato, mediante una valutazione comparata della situazione economica di entrambi i genitori, osservando il principio di proporzionalità nella contribuzione”.*

#### **CASO**

Con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione il padre aveva chiesto il cambiamento dell’assetto economico e di collocamento dei due figli.

Il figlio maggiore si era trasferito presso l’abitazione del padre mentre la figlia minore era rimasta con la mamma.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda, aveva disposto la collocazione prevalente del figlio presso il padre con mantenimento ordinario in via esclusiva e diretta, e spese straordinarie a carico del padre per l’80% e della madre per il 20%, revocando il precedente contributo paterno da versare alla madre. La donna si era costituita in giudizio chiedendo un aumento del contributo paterno per la figlia minore rimasta a vivere con lei, ma i giudici avevano respinto le sue istanze.

Appellato il provvedimento, i giudici di secondo grado riconoscevano il richiesto aumento dell’assegno mensile a carico del padre per il mantenimento della figlia minore, portandolo da 575,00 euro a 800,00 euro mensili, e disponevano una contribuzione del 100% a carico del padre per le spese straordinarie.

Era emersa, infatti, dall'istruttoria una rilevante differenza reddituale tra i genitori a causa del fatto che l'uomo aveva notevolmente incrementato il suo patrimonio per effetto dell'eredità materna, tanto che risultava essere proprietario di oltre 40 immobili.

Inoltre, erano da considerarsi anche le aumentate esigenze di vita della minore, ormai quattordicenne.

Contro la decisione della Corte d'appello di Genova il padre propone ricorso per Cassazione, ritenendo che, in violazione della norma di cui all'art. 337 ter c.c., i giudici avrebbero trascurato di esaminare la situazione reddituale della madre, migliorata rispetto all'epoca della separazione personale, considerato l'aumento del reddito da lavoro con contratto a tempo indeterminato.

## **SOLUZIONE**

### **Il principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento.**

La Cassazione ha giudicato inammissibile la censura. Correttamente la Corte d'Appello ha effettuato una valutazione comparata dei redditi e delle sostanze dei genitori, rilevando il notevole divario tra la situazione economica del padre (il cui patrimonio, anche immobiliare, era aumentato in misura considerevole), a fronte di quella della madre rispetto, alla quale gli aumenti del reddito lavorativo risultavano minimi.

La Cassazione ha ribadito che nel quantificare il contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve essere osservato il principio di proporzionalità che richiede una valutazione comparata dei redditi e del patrimonio dei genitori. Di conseguenza può essere riparametrata l'entità del mantenimento del figlio in relazione alle maggiori capacità economiche acquisite da un genitore.

Inoltre, l'aumento è giustificato anche dalle mutate esigenze della figlia dovute all'età. I principi utilizzati dalla Corte di Cassazione costituiscono espressione di un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. Civ. n. 19299/2020 e Cass. n. 4145/2023).

### **I criteri di calcolo del mantenimento di un figlio.**

In tema di mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, la contribuzione deve essere proporzionata al reddito, al patrimonio e ai compiti di cura assunti da ciascun genitore, che hanno anch'essi una valenza economica.

L'art. 337 ter comma 4 n. 2 contempla inoltre tra i parametri di quantificazione anche il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori. Il mantenimento non è infatti riconducibile al solo obbligo alimentare ma comprende tutta una serie di esigenze che riguardano l'aspetto abitativo, scolastico, ludico, sociale ecc..



Seminario di specializzazione

# Passaggio generazionale dell'impresa e il patrimonio familiare

Scopri di più

## Diritto e reati societari

---

# ***No alla messa in liquidazione della S.r.l. per perdite di bilancio durante il periodo di emergenza sanitaria***

di **Virginie Lopes, Avvocato**

Master di specializzazione

**International commercial contracts – Knowledging, negotiating, drafting**

Scopri di più

[Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, Decreto, 15 settembre 2023.](#)

**Parole chiave:** Società – Società a responsabilità limitata – Assemblea – Socio – Estinzione – Scioglimento

**Massima:** *“L’azione volta a mettere in liquidazione la società a responsabilità con due soci paritetici ed a richiedere la nomina di un liquidatore a seguito dell’approvazione di bilanci in perdita, anche per più anni consecutivi, non può essere esperita laddove l’assemblea dei soci abbia sempre regolarmente funzionato ed i soci si siano avvalsi della possibilità di applicare la legislazione emergenziale emanata nel periodo pandemico, usufruendo in particolare della facoltà straordinaria di portare le perdite per l’anno 2020 e gli anni seguenti a nuovo, fino al quinto esercizio successivo”.*

**Disposizioni applicate:** art. 2484 c.c., art. 2447 c.c., art. 2482 *ter* c.c., art. 6 del D.L. 08.04.2020 n. 23 e D.L. 29.12.2022 n. 198 (conv. con modificazioni in legge 24.02.2023 n. 14)

Nel caso di specie, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino è stata chiamata a pronunciarsi su una vicenda che vedeva contrapposti i due soci paritetici di una S.r.l. in relazione alla richiesta di uno dei due di messa in liquidazione della società (e alla richiesta di nomina di un liquidatore che ne derivava) a fronte delle perdite emerse negli esercizi 2020 e 2021, nonché dell’azzeramento del capitale sociale di Euro 10.000,00, con patrimonio netto negativo.

Il ricorrente, lamentando l’insorgenza di difficoltà economico-patrimoniali, intendeva così porre altresì fine ai dissidi insanabili tra gli unici due soci – amministratori, tali a suo dire **(i)** da non consentire più da tempo una gestione operativa della società, sia per gli aspetti più marginali e quotidiani che per le decisioni più rilevanti e **(ii)** da non pervenire a raggiungere un accordo sulla cessione delle quote da un socio all’altro.

Nel caso di specie, tuttavia, l’unica assemblea alla quale l’altro socio non avesse partecipato

era quella che il ricorrente aveva convocato *ad hoc* dal ricorrente per la messa in liquidazione volontaria della società a causa delle soprammenzionate perdite<sup>[1]</sup>, mentre non vi era stata – nonostante quanto asserito dal ricorrente – alcuna protratta impossibilità di funzionamento dell'assemblea, la quale aveva sempre regolarmente approvato i bilanci d'esercizio e aveva quindi compiuto gli atti necessari alla prosecuzione dell'attività.

Inoltre, come rilevato dal socio dissenziente, nella fattispecie in esame trova applicazione la legislazione emergenziale<sup>[2]</sup> che ha previsto che, per le perdite emerse negli esercizi in corso al 31 dicembre degli anni 2020, 2021 e 2022, *“non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli art. 2484 primo comma n. 4”*.

Il socio dissenziente aveva poi evidenziato come, proprio in virtù della legislazione emergenziale, nel caso di diminuzione del capitale al di sotto del minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.), l'assemblea dei soci convocata per i provvedimenti di legge poteva deliberare di rinviare tutte le decisioni inerenti all'immediata riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale alla chiusura del quinto esercizio successivo, bloccando in tal modo l'operatività della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'art. 2484 n. 4 c.c..

Orbene, nel caso di specie, i soci avevano proprio deciso di avvalersi della facoltà straordinaria di portare le perdite per l'anno 2020 e i seguenti a nuovo, fino al quinto esercizio successivo, dando notizia della perdita nella nota integrativa dei bilanci.

Il Tribunale di Torino, abbracciando le argomentazioni ed il ragionamento del socio dissenziente, ha evidenziato come:

- il ricorrente avesse accennato alle difficoltà economiche e patrimoniali della società, in particolare al fatto che il patrimonio fosse divenuto negativo, senza tuttavia dedurre l'operatività della causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 n. 4 c.c.;
- i soci avessero scelto di avvalersi della facoltà straordinaria di portare le perdite per l'anno 2020 e i seguenti a nuovo, fino al quinto esercizio successivo, dando notizia della perdita nella nota integrativa dei bilanci;
- l'impossibilità di funzionamento, per dare luogo alla causa di scioglimento, dovesse tradursi in comportamenti ostruzionistici, in genere dei soci, tali da impedire la costituzione dell'assemblea o la formazione di maggioranze necessarie all'adozione di delibere;
- le divergenze di valutazioni tra i soci amministratori circa il “miglior” interesse sociale non implicassero di per sé “inattività dell'assemblea” e
- nel caso di specie, i soci riuniti in assemblea avessero sempre regolarmente approvato i bilanci d'esercizio, non sussistendo alcun problema di nomina o sostituzione di amministratori (insediati) o sindaci (non previsti).

Stando così le cose, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza di nomina del liquidatore.

[\[1\]](#) Mancata partecipazione dettata proprio dall'assenso di consenso del socio dissenziente

[\[2\]](#) a partire dal D.L. 8.4.2020 n. 23 (art. 6) fino al D.L. 29.12.2022 n. 198 (conv. con modificazioni in legge 24.2.2023 n. 14)

Master di specializzazione

**International commercial contracts – Knowledging,  
negotiating, drafting**

Scopri di più

## Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

---

# ***Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non sono ammesse domande nuove***

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Master di specializzazione

**Codice della crisi**

Scopri di più

### [Cass. civ., sez. I, 7 novembre 2022, n. 32750 – Pres. De Chiara – Rel. Campese](#)

**Parole chiave:** Fallimento – Accertamento del passivo – Opposizione allo stato passivo – Domande nuove ed *emendatio libelli* – Inammissibilità

**[1] Massima:** “*Il procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, come tale, in difetto di una previsione espressa nell’art. 99 l.fall. che lo disciplina integralmente, non consente né l’introduzione di domande nuove, né la cosiddetta emendatio libelli, le quali vanificherebbero, d’altronde, l’obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dal procedimento in parola nel rispetto dell’art. 24 Cost.*”.

**Disposizioni applicate:** r.d. 267/1942, artt. 98, 99

### **CASO**

Un avvocato proponeva domanda di ammissione al passivo del proprio credito in via privilegiata per corrispettivi maturati a fronte delle prestazioni rese in favore della società poi dichiarata fallita.

Il credito, ammesso in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, veniva successivamente ceduto; la cessionaria proponeva opposizione allo stato passivo, instando per l’ammissione non solo dell’intero credito di cui all’originaria insinuazione, ma anche di ulteriori importi, parte in via privilegiata e parte in prededuzione.

L’opposizione veniva accolta solo parzialmente dal Tribunale di Prato, che rilevava come non possa domandarsi, in sede di opposizione, l’ammissione di somme superiori a quelle inizialmente azionate, né una collocazione del credito diversa da quella chiesta in sede di verifica, vigendo il divieto di introdurre domande nuove.

Il decreto veniva impugnato con ricorso per cassazione dalla cessionaria del credito.

## SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione *ex art. 98 l.fall.*, che si innesta in un procedimento diretto alla celere stabilizzazione dello stato passivo, non consente la proposizione di domande nuove, né la mera *emendatio libelli*, cosicché non è possibile apportare variazioni anche meramente quantitative al credito, né tantomeno chiedere il riconoscimento della prededuzione non richiesta con la domanda presentata ai sensi dell'art. 93 l.fall.

## QUESTIONI

[1] Con l'ordinanza che si annota, la Corte di cassazione affronta il tema dell'ammissibilità e dei limiti della *emendatio* e della *mutatio libelli* nell'ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo *ex art. 98 l.fall.*

La controversia scaturiva dal fatto che l'avvocato che aveva chiesto l'ammissione al passivo dei corrispettivi per prestazioni professionali rese in favore della società fallita aveva visto solo parzialmente accolta la propria domanda; la società cui il credito insinuato era stato ceduto, nel proporre opposizione allo stato passivo, ne aveva prospettato una diversa – e maggiore – quantificazione, instando anche per il riconoscimento di una prededuzione che non era stata chiesta con l'originaria domanda di insinuazione.

L'*iter* argomentativo sviluppato dai giudici di legittimità prende in considerazione la natura del giudizio di opposizione allo stato passivo e le regole che, di conseguenza, vi risultano applicabili.

Dal primo punto di vista, il carattere impugnatorio del giudizio in parola emerge non solo dal dato letterale (visto che al comma 3 dell'art. 99 l.fall. è prescritto che il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione), ma pure dal fatto che, se non è proposta l'opposizione, il decreto del giudice delegato che dichiara esecutivo lo stato passivo acquista la stabilità propria del giudicato, sia pure limitatamente all'ambito endofallimentare.

Deve escludersi, peraltro, che l'opposizione allo stato passivo sia assimilabile all'opposizione a decreto ingiuntivo, come affermato da Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 2022, n. 6279, secondo cui la distanza tra le due opposizioni è incolumabile, visto che, nella prima, il contraddittorio si dispiega fin dall'inizio del procedimento, mentre nel procedimento monitorio è soltanto eventuale, instaurandosi nel caso in cui l'ingiunto svolga opposizione; inoltre l'opposizione allo stato passivo è intrapresa dal creditore che ha visto respinta (anche solo parzialmente) la sua domanda, mentre l'opposizione a decreto ingiuntivo è proposta dal debitore ingiunto, a fronte di un provvedimento che ha provvisoriamente accolto la domanda del creditore; infine, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., mentre il rito che disciplina il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dall'art. 99 l.fall.

Stante, tuttavia, l'essenzialità della disciplina ivi contenuta, occorre verificare quali delle regole dettate in materia di impugnazioni dagli artt. 323 e seguenti c.p.c. siano applicabili all'opposizione allo stato passivo: pur non essendo quest'ultima assimilabile all'appello, che segue a un giudizio di primo grado a cognizione piena nel quale le parti hanno avuto modo di fare integralmente valere, sotto ogni aspetto, le proprie domande ed eccezioni (mentre in sede di verifica dello stato passivo, che si caratterizza per la sommarietà della cognizione, il contraddittorio è assicurato, ma senza che sia prevista la costituzione del curatore con un difensore ed essendo la difesa tecnica del creditore solo eventuale), sono proprio le disposizioni che si occupano di tale mezzo impugnatorio (inteso quale strumento volto a denunciare sia l'illegittimità che l'ingiustizia della decisione gravata) a venire in considerazione, ove non emergano esigenze di specialità e di autonomia della procedura concorsuale che trovino nella relativa disciplina apposita e distinta regolamentazione.

L'introduzione di domande nuove in appello, fatta eccezione per limitatissimi casi (che riguardano richieste meramente consequenziali in tema di accessori e danni maturati dopo la sentenza impugnata), è esclusa dall'art. 345 c.p.c.; è invece ammessa la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi restando i fatti costitutivi adottati in primo grado, non comportando ciò la prospettazione di una nuova *causa petendi* (e, quindi, una *mutatio libelli*), ma una mera *emendatio libelli*.

Tuttavia, volgendo lo sguardo alla disciplina fallimentare, il carattere impugnatorio dell'opposizione allo stato passivo, in assenza di un'espressa previsione – nell'art. 99 l.fall. – della facoltà dell'opponente di proporre domande nuove, è già di per sé indice significativo dell'inammissibilità non solo di domande nuove, ma, più in generale dello *ius variandi* dell'opponente.

Infatti, dall'art. 99, comma 2, n. 3), l.fall., a mente del quale il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni, si evince che l'atto introduttivo non è destinato a ospitare domande o sue modifiche, bensì solo circostanze di fatto e argomenti di diritto finalizzati all'accoglimento dell'impugnazione, vale a dire censure dirette a sollecitare l'accoglimento della domanda che, nella fase precedente, il giudice ha disatteso (in tutto o in parte).

Ciò si pone in perfetta coerenza con il sistema delineato dall'art. 93 l.fall., il cui comma 3 stabilisce che la domanda di ammissione al passivo di un credito si propone con ricorso contenente la determinazione della somma che si intende insinuare (cioè il *petitum*), nonché la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda (cioè la *causa petendi* che sostiene quel *petitum*), trattandosi degli elementi caratterizzanti gli atti introduttivi delle domande proposte in procedimenti a cognizione piena.

L'art. 94 l.fall., d'altro canto, prevede che l'istanza di insinuazione produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento, ossia per la durata dell'intera procedura concorsuale, traendosi conferma del fatto che non vi è altra sede per proporre una domanda idonea a produrre analoghi effetti nei confronti del fallimento.

L'art. 95 l.fall., inoltre, afferma che il curatore esamina le domande dei creditori e deposita il progetto di stato passivo, mentre il giudice decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati: è in questa sede, pertanto, che si cristallizza la decisione, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fatte salve le eccezioni rilevabili d'ufficio.

Il fatto, poi, che, secondo quanto stabilito dall'art. 98 l.fall., l'opposizione allo stato passivo consentita al creditore che abbia visto disattesa la sua domanda di insinuazione sia proponibile nei confronti del solo curatore, conferma ineluttabilmente, sul piano sistematico, l'inammissibilità di domande nuove o anche di una mera *emendatio libelli*, giacché gli altri creditori non avrebbero la possibilità di interloquire, come, invece, hanno diritto di fare secondo l'art. 95 l.fall.

La necessità – evincibile dalla disciplina dettata dagli artt. 98 e 99 l.fall. – che l'opposizione allo stato passivo sia quanto più possibile semplificata (essendo prevista l'adozione di un decreto, provvedimento che esige un minimo supporto motivazionale) e scevra da complicazioni procedurali non indispensabili, esclude l'ammissibilità di attività volte alla successiva definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* e, dunque, domande nuove o anche solo modificate.

Occorrendo che lo stato passivo trovi al più presto una definitiva stabilità, quale condizione indispensabile affinché il procedimento fallimentare possa conseguire il suo esito, se si ammettesse la proposizione di domande nuove o anche una mera *emendatio libelli* con l'opposizione allo stato passivo, la stessa utilità della precedente fase verrebbe a esserne travolta, dal momento che il creditore potrebbe mutare radicalmente il *petitum* o la *causa petendi*, oppure apportare maggiorazioni quantitative alla sua domanda, pur lasciandone inalterati i fatti costitutivi, costringendo a ripetere lo scrutinio di fondatezza già effettuato dal giudice delegato nella fase di verifica, peraltro senza contraddittorio con gli altri creditori che hanno chiesto l'insinuazione.

Anche la mera modifica quantitativa della domanda, dunque, non può considerarsi ammessa, essendo inapplicabili, per la descritta peculiarità che caratterizza il giudizio di opposizione allo stato passivo, i poteri di *mutatio* ed *emendatio libelli* attribuiti alle parti nel procedimento di cognizione ordinaria.

Nel caso di specie, pertanto, è stata correttamente disattesa la pretesa dell'opponente di vedere ammessi crediti superiori a quelli oggetto della domanda di insinuazione originariamente proposta, ovvero in prededuzione senza che una tale richiesta (che, attenendo a un elemento costitutivo della *causa petendi*, implica l'introduzione nel giudizio di un diverso tema di discussione e d'indagine, visto che credito privilegiato e credito prededucibile hanno presupposti differenti) fosse stata avanzata dal creditore con la domanda ex art. 93 l.fall.



Master di specializzazione

# Codice della crisi

Scopri di più

## Diritto Bancario

---

# ***Ammortamento alla francese e anatocismo: aspettando le Sezioni Unite***

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione

## **Fideiussione, contratto autonomo di garanzia e altre garanzie a favore della banca**

Scopri di più

Come noto, l'annosa *querelle* sull'ammortamento francese è stata rimessa *ex art. 363-bis c.p.c.* alle Sezioni Unite.

In attesa della decisione, si segnala Cass. 2 ottobre 2023 n. 27823 (Quinta Sezione) che, in materia di rateizzazione dei debiti di natura fiscale, ha enunciato il seguente principio di diritto: l'applicazione del c.d. "metodo di ammortamento alla francese", che comporta l'applicazione di rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce, deve ritenersi legittima, non ravvisandosi alcuna violazione del principio di trasparenza, in quanto tale criterio è predeterminato e manifestato attraverso un atto dell'Ente di portata generale, la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che a sua volta trova un chiaro aggancio normativo nell'art. 19, comma 1 ter del DPR n. 602/1973, da ritenersi norma generale estensibile, per eadem ratio, a tutte le forme di rateizzazione fiscale quali forme sostanziali di riscossione delle entrate tributarie.

In motivazione, è osservato, «*ad ogni buon conto, ... che l'art. 1283 c.c. vieta ... la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata.*

*Il metodo "alla francese" comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.*

*In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di*

*interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022).*

*La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.*

*Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi-frutti civili "si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto": la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una "preferenza" legislativa per il metodo dell'interesse semplice».*

Seminario di specializzazione

**Fideiussione, contratto autonomo di garanzia e altre  
garanzie a favore della banca**

Scopri di più

## Soft Skills

---

# *La comunicazione come leva attrattiva per i giovani talenti*

di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Master di specializzazione

## Reati informatici e cybersecurity

Scopri di più

Ultimamente, e sempre più spesso, si sente lamentare da parte degli studi professionali, la difficoltà di attrarre nuova “forza lavoro”, giovani talenti da formare e sui quali puntare per proiettare lo studio verso il futuro e pensare ai prossimi ricambi generazionali.

Il tema è appunto la carente componente attrattiva da parte degli studi professionali italiani nel catturare l’interesse dei giovani. Mancanza di opportunità? O piuttosto l’utilizzo di un metro di comunicazione errato rispetto alla platea alla quale è indirizzato il messaggio?

E allora, che fare? Come muoversi? Quali canali adoperare per raggiungere i nuovi talenti?

Ma soprattutto, l’offerta viene formulata nel modo corretto? Si offrono condizioni ma soprattutto opportunità di carriera adeguate?

Il recruitment deve essere uno degli obiettivi chiave per uno studio professionale che abbia l’ambizione di crescere in maniera adeguata e qualitativamente elevata, per cui la selezione delle nuove risolve non può essere lasciata così, quasi al caso, ma va seguita con l’attenzione che merita, dedicandogli un progetto ad hoc e alimentandolo con costanza. Si tratta di una vera e propria **strategia**, da studiare e pianificare dettagliatamente.

Un progetto, quindi, necessario per migliorare la reputazione dello studio e fondamentale per cogliere opportunità professionali imperdibili.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Master di specializzazione

## Reati informatici e cybersecurity

Scopri di più